



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 566 del 17/09/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. DIPENDENTE COMUNALE.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATI il Decreto Sindacale n. 14 in data 26 marzo 2024 con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuito per l'anno 2024 al Segretario Generale l'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Organizzazione, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

CONSIDERATO che la sig.ra R.P., dipendente a tempo pieno ed indeterminato, attualmente in servizio presso l'Area Servizi alla Persona ha più volte usufruito di un congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., per assistenza a familiare convivente disabile, riconosciuto tale ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992;

DATO ATTO che la suddetta dipendente, con nota n. 19656 del 16 settembre 2024, ha chiesto di continuare ad usufruire del congedo straordinario retribuito, ex art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., dal 17 settembre 2024 sino al 27 settembre 2024;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.:

- che il congedo può essere usufruito per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa;
- che il permesso retribuito può essere continuativo o frazionato;
- che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione;

- che tale congedo retribuito non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

RILEVATO che la dipendente in argomento ha usufruito, per lo stesso titolo, di periodi di congedo retribuito pari a n. 536 giorni e che la nuova richiesta rientra nel limite massimo concedibile;

RITENUTO pertanto di prendere atto della richiesta della suddetta dipendente;

RICHIAMATI i vigenti CCNL per i dipendenti degli Enti Locali;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** della richiesta del 16 settembre 2024, prot. n. 19656 della sig.ra R.P., dipendente a tempo pieno ed indeterminato, attualmente in servizio presso l'Area Servizi alla Persona del Comune di Malnate, di continuare ad usufruire del congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., per assistenza a familiare convivente disabile, riconosciuto tale ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, dal 17 settembre 2024 sino al 27 settembre 2024;
2. **DI DARE ATTO** che:
 - tale congedo retribuito è accordato ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., per la cui durata la dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ai sensi dell'art. 42, comma 5 ter, e che gli oneri conseguenti relativi alle competenze stipendiali trovano imputazione ai capitoli del bilancio di previsione esercizio 2024 e successivi, voce "stipendi, contributi previdenziali ed assistenziali" personale Area Servizi alla Persona;
 - che il periodo di cui al comma 5 dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
 - la dipendente usufruirà complessivamente di n. 11 giorni di congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. da sommarsi a n. 536 giorni di congedo retribuito goduti precedentemente;
 - che la dipendente decadrà dal beneficio riconosciuto, con conseguente revoca del congedo straordinario, qualora vengano meno le condizioni e i requisiti necessari che ne giustificano il godimento.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(TALDONE MARGHERITA)
con firma digitale**